



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANGILI, MARTELLI, SANTANGELO, SERRA,
BERTOROTTA, PUGLIA, BUCCARELLA, ENDRIZZI, SCIBONA, CASTALDI,
MORONESE, MARTON e LEZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MAGGIO 2016

Istituzione del fondo passività ambientali, nonché modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

ONOREVOLI SENATORI. - Come risulta ben noto a chiunque, su tutto il territorio della Nazione sono sorti numerosi impianti inquinanti tra i quali vanno annoverati gli impianti funzionali allo smaltimento dei rifiuti di ogni genere.

L'attenzione è particolarmente rivolta all'incessante richiesta di costruzione di inceneritori o di termovalorizzatori che, secondo le strategie poste in essere dagli ultimi governi, dovrebbero risolvere definitivamente l'emergenza rifiuti.

Senza voler entrare nel merito delle scelte compiute nell'ultimo ventennio, si ritiene opportuno porre l'attenzione su un aspetto che, solitamente, riguarda le popolazioni locali antistanti il sito dove l'impianto viene localizzato; ci si riferisce, in particolare, alla necessità di dare la certezza o almeno la speranza che quel sito, nel momento in cui il ciclo produttivo dello stabilimento dovesse giungere al termine, venga ripristinato e reso nuovamente fruibile per essere riconsegnato alle collettività che negli anni hanno sicuramente subito numerosi disagi.

Trattandosi, difatti, di un'obbligazione legale derivante da un evento certo, ovvero l'inquinamento del sito in seguito alla realizzazione della struttura, coloro che si occupano di amministrare gli impianti in questione dovrebbero mostrare lungimiranza e sensibilità, provvedendo, sin dalla sua progettazione, di stilare un piano di azione che garantisca non solo lo smantellamento dei componenti dell'impianto, ma soprattutto la bonifica del sito che dovrà essere ripristinato.

Al fine di rendere possibile l'attuazione del piano volto al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario che gli amministratori

dell'impianto provvedano, inizialmente, a richiedere una stima dei costi che dovranno essere sostenuti in futuro; successivamente, tenuto conto della durata del ciclo produttivo dell'impianto, dovranno istituire un fondo passività ambientali, al fine di ripartire gli importi necessari che sono risultati dalla stima.

Purtroppo, la presenza di numerose cattedrali nel deserto che tuttora sono visibili su tutto il territorio, ci spinge ad una profonda riflessione.

Invero, così come è avvenuto nell'ultimo ventennio, un numero illimitato di impianti industriali sono stati chiusi a causa della crisi economica.

A quanto risulta, gli stabilimenti, ormai obsoleti, non sono ancora stati smantellati né, tantomeno, sono stati oggetto di conversione, in funzione dei nuovi processi tecnologici. Le aziende, costrette a chiudere gli impianti per colpa della crisi, non avendo negli anni accantonato le risorse necessarie, non hanno consentito la riqualificazione del sito, sebbene la legge lo imponga.

Su chi ricadranno le responsabilità di riqualificare quei siti? Sicuramente non su coloro che negli anni hanno goduto dei profitti.

È nostro compito, pertanto, impedire che ciò si riproponga ancora negli anni avvenire.

Ciò è quanto, purtroppo, potrebbe verificarsi anche per gli inceneritori ed i termovalorizzatori che sono gestiti dagli enti locali.

Nel caso di specie, nel caso in cui gli amministratori, che rappresentano, in alcuni casi, anche le autonomie locali del territorio interessato, non dovessero provvedere, negli anni, all'accantonamento delle somme necessarie, che risultano individuate sulla

base di una stima prudentiale, è certo che, alla chiusura dell'impianto, i costi di bonifica e di ripristino del sito ricadranno, a cascata, direttamente sulle collettività interessate.

Anche se la disciplina in materia di ambiente, già da anni, ha individuato i meccanismi contabili che possano permettere l'istituzione di un fondo passività ambientali per l'accantonamento delle somme necessarie al ripristino dello stato dei luoghi - ci si riferisce sia alla raccomandazione della Commissione europea 30 maggio del 2001, sia al documento «Aspetti ambientali e principi contabili nazionali» del 2002 elaborato dalla Commissione economica e contabilità ambientale - ciò non è quanto si verifica con assidua frequenza.

In diversi casi, attesa la sua facoltà e non l'obbligatorietà dell'istituzione del fondo rischi, tale circostanza ha dato origine a vere e proprie esternalità, ovvero a costi che dovranno sostenere i cittadini.

Notizie di stampa ci confermano, infatti, che non tutti gli enti gestori di impianti industriali hanno avuto la sensibilità e la lungimiranza di istituire un fondo passività ambientali con la predetta finalità.

Alla luce delle superiori osservazioni appaie, pertanto, opportuno che il Legislatore renda obbligatorio l'iscrizione in bilancio di passività ambientali al fine di impedire il ripetersi di quelle scelte irresponsabili e scellerate, compiute da quelle amministrazioni che hanno messo a repentaglio il ripristino ambientale del sito, subordinando il rilascio delle autorizzazioni alla redazione di una stima prudentiale dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi.

Detta stima dovrà ricomprendere sia i costi diretti aggiuntivi per l'azione di ripristino sia quelli relativi alla retribuzione ed all'indennità per i dipendenti impegnati nel ripristino, ed infine, anche i costi per i controlli e per il monitoraggio post-ripristino.

L'importo della stima potrà essere oggetto di revisione solo in caso di sviluppi tecnolo-

gici, a condizione che sia probabile la loro adozione, ed a condizione che prolunghi il ciclo produttivo.

L'iscrizione in bilancio di passività ambientali potrà essere evitata da parte degli amministratori solo con la sottoscrizione di una polizza fideiussoria di un importo pari all'importo risultante dalla stima redatta, destinata alla copertura dei costi per il ripristino.

Il disegno di legge è composto da due articoli e si propone di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che rappresenta la fonte normativa primaria in materia di tutela d'ambiente.

Il primo articolo del disegno di legge contiene il dettato normativo di natura impositiva, volto a rendere obbligatorio l'iscrizione in bilancio di passività ambientali necessario per il ripristino del sito.

Attesa la necessità di allargare la platea dei destinatari, si è ritenuto opportuno rivolgere la previsione normativa a coloro i quali intendano richiede il rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA).

È comunque consentito disattendere tale obbligo solo in presenza di una sottoscrizione di una polizza fideiussoria volta a garantire il ripristino del sito.

Tali superiori importi saranno determinati mediante la redazione di una perizia ragionevole e prudentiale sui costi necessari per il ripristino.

Con riferimento alla polizza fideiussoria si specifica che essa debba essere emessa esclusivamente da istituti bancari riconosciuti dalla Banca d'Italia ed iscritti negli appositi elenchi tenuti da quest'ultima o da istituti assicurativi riconosciuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ed iscritti negli elenchi tenuti da quest'ultima.

Il secondo articolo del disegno di legge prevede alcune modifiche da apportare al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e segnatamente agli articoli 5, 22 e 25, tutte relative al concetto di stima prudentiale,

che per la prima volta viene inserito nel testo normativo.

In particolare, si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 5, inserendo alla lettera *c-bis*) la definizione del concetto di stima prudenziale.

Trattasi in altri termini di un preventivo di spesa comprensivo dei costi diretti ed aggiuntivi all'azione di ripristino, dei costi relativi alla retribuzione ed alle indennità dei dipendenti impegnati nel ripristino, dei costi successivi per i controlli e per il monitoraggio post-ripristino, nonché dei costi sostenuti per spese di natura sanitaria e sociale.

Ulteriore modifica è stata prevista per all'articolo 22, con l'inserimento del comma *5-bis*, ai sensi del quale la relazione di stima di cui sopra deve essere allagata allo studio di impatto ambientale che dovrà essere presentato.

Ultima modifica prevista è quella da apportare all'articolo 25, in particolare al comma 2, con la quale è stato previsto che l'Autorità che valuta tutta la documentazione presentata con l'istanza deve pronunciarsi anche sull'attendibilità dei dati contenuti nella perizia di stima dei costi per il ripristino ambientale del sito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di istituzione del Fondo passività ambientali)

1. È fatto obbligo a tutti coloro i quali intendano realizzare un'opera per la quale è richiesta, ai sensi della normativa vigente, la valutazione di impatto ambientale (VIA), di istituire un fondo passività ambientali, volto al ripristino ambientale del sito occupato, previa redazione di apposita relazione di stima prudenziale sui costi da sostenere.

2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere disatteso solo nel caso in cui si provveda alla sottoscrizione, a garanzia dell'importo risultante dalla relazione di stima, di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione bancaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni pari al 10 per cento dell'importo contrattuale dell'opera. La fideiussione di cui al presente comma deve essere emessa esclusivamente da istituti bancari riconosciuti dalla Banca d'Italia ed iscritti negli appositi elenchi tenuti da quest'ultima o da istituti assicurativi riconosciuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ed iscritti negli elenchi tenuti da quest'ultima.

3. La garanzia prestata con la polizza fideiussoria di cui al comma 2 ha durata pari al periodo di realizzazione dell'intero investimento, maggiorato di ulteriori sei mesi. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta da parte del contraente la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un ulteriore anno.

4. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in merito alla relazione di stima prudenziale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) relazione di stima prudenziale: preventivo di spesa comprensivo dei costi diretti ed aggiuntivi all'azione di ripristino, dei costi relativi alla retribuzione ed alle indennità dei dipendenti impegnati nel ripristino, dei costi successivi per i controlli e per il monitoraggio successivo al ripristino, nonché dei costi sostenuti per spese di natura sanitaria e sociale».

b) all'articolo 22, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Allo studio di impatto ambientale deve essere, altresì, allegata una relazione di stima prudenziale dei costi necessari per il ripristino ambientale del sito».

c) all'articolo 25, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'au-

torità competente si pronuncia altresì sull'attendibilità dei dati contenuti nella relazione di stima prudenziale dei costi per il ripristino ambientale del sito».

